

# ARO N. 2 LECCE CONVENZIONE TRA I COMUNI

## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 4 DEL 29-10-2021

Oggetto: Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO LE/2. Inserimento nel contratto di appalto di una "Clausola di salvaguardia". Approvazione schema di contratto modificato.

### Pareri ex art. 49 del D. Lgs. n°267-2000

**Regolarità tecnica:** Favorevole

**Data:** 26-10-2021

**Responsabile:** Ing. Mauro De Molfetta  
*F.to De Molfetta*

**Non richiesto:** \_\_\_\_\_

**Regolarità contabile:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Responsabile:** \_\_\_\_\_

**Non richiesto:** X

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 15.46, in Melendugno presso la sala consiliare del Comune in Piazza Risorgimento 24, a seguito di convocazione avvenuta con nota protocollo n. 22140 del 27-10-2021 del Comune capofila, diramata a mezzo PEC ai comuni facenti parte dell'ARO 2/LE, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci loro delegati.

Presiede l'Assemblea il Sindaco di Melendugno Ing. Marco Potì. Partecipa il segretario dell'Assemblea Dr. Antonio Antonica, in qualità di verbalizzante. All'appello nominale per l'insediamento dell'Assemblea risultano presenti i rappresentanti dei seguenti comuni, con le relative percentuali di partecipazione:

COMUNE	POP.	PERC.	Pres.	Ass.
Comune di CALIMERA – Sindaco Gianluca Tommasi	7.009	9,80	X	
Comune CAPRARICA DI LECCE – Sindaco Paolo Greco	2.411	3,37	X	
Comune CASTRI' DI LECCE	2.904	-		X
Comune CAVALLINO – Sindaco Bruno Ciccarese	12.808	17,91	X	
Comune LIZZANELLO – Assessore Giampiero Marchello	11.934	16,69	X	
Comune MELENDUGNO – Marco Potì - Presidente	9.999	13,99	X	
Comune SAN CESARIO DI LECCE	8.169			X
Comune SAN DONATO DI LECCE – Sindaco Alessandro Quarta	5.656	7,91	X	
Comune SAN PIETRO IN LAMA – Sindaco Vito Mello	3.533	4,94	X	
Comune VERNOLE – Sindaco Francesco Leo	7.062	9,88	X	
Totale abitanti	71.485	84,48	8	2

E' presente la maggioranza nella percentuale del 84,48%

## L'ASSEMBLEA di A.R.O.

### Premesso:

- **che** in data 18/06/2013 è stata sottoscritta dai Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole la Convenzione ex art.30 del D. Lgs. n°267/2000 per la “*Costituzione di un’associazione tra i comuni rientranti nell’Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n°2 Lecce della Provincia di Lecce*” la cui finalità principale è la gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei Comuni associati con l’obiettivo, quindi, di raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi del servizio integrato;
- **che** l’Assemblea dell’A.R.O. n° 2/LE, con la Deliberazione n°4 del 03.06.2016 integrata con deliberazione n. 5 del 21/07/2016, esecutive nei termini di legge, ha approvato il “Progetto del Servizio” per i Comuni del Bacino A.R.O. 2 Lecce - che prevede la esecuzione dei servizi ivi specificati, per la durata di anni 9 per ciascun Comune dell’ A.R.O. 2/LE;
- **che**, in ossequio ai predetti deliberati della Assemblea dell’A.R.O., con la Determinazione n°3 R.G. A.R.O. del 13/10/2016 dell’Ufficio comune dell’A.R.O. si è indetta una procedura aperta ex artt. 59, comma 1, e 60 del D. Lgs. 18-4-2016 n°50, per la scelta del soggetto gestore cui affidare l’appalto dei servizi spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani previsti nel suddetto Progetto;
- **che** con Determinazione n°7 RG A.R.O. del 06/02/2017 si è provveduto a confermare l’indizione della gara d’appalto per il servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ed a riapprovare gli allegati atti di gara, così come integrati e modificati;
- **che** in seguito a procedura aperta ( C.I.G. 69483675D6), i cui verbali di gara sono stati approvati con la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio comune di A.R.O. n°2 del 06/06/2018, l’appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto è stato, in un primo momento, aggiudicato al RTI Ecotecnica srl + Axa srl;
- **che** si è pertanto proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto repertorio del Comune di Melendugno n. 505 del 29.01.2019 tra l’A.R.O. i singoli comuni ed il predetto RTI;
- **che**, a seguito di contenzioso giurisdizionale, è stata emessa Sentenza del Consiglio di Stato n. 4100-2020 con la quale si è dichiarata l’inefficacia dell’aggiudicazione di cui alla citata determina n. 2 del 06.06.2018 e conseguentemente l’inefficacia del citato contratto d’appalto rep. n. 505/2019;
- **che** con Determinazione n°851 RG del Comune di Melendugno del 28.08.2020, a firma congiunta del Commissario ad Acta avv. Gianfranco Grandaliano e del RUP dell’Ufficio comune di ARO ing. Mauro De Molfetta, avente ad oggetto: “*Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani. Provvedimento di annullamento parziale della Determinazione n. 6 del 29.04.2020 Aggiornamento della graduatoria a seguito della sentenza del Consigli odi Stato n. 41002020*” si è provveduto ad escludere dalla gara il RTI Ecotecnica srl+AXA srl ed aggiudicare al RTI CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. (mandataria) + COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI s.r.l. (mandante) la gara in oggetto, avendo il sunnominato appaltatore ottenuto il miglior punteggio di gara pari a 82,83036/100 punti ed avendo offerto, tra l’altro, il ribasso del 8,17% sul prezzo a base d’asta di euro 81.043.524,35 (esclusa I.V.A.) relativo ai servizi a corpo per l’intero ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi, quindi per un importo, al netto del ribasso, di € 74.422.268,41 oltre ad euro 283.652,33 per oneri di sicurezza, non assoggettati al ribasso d’asta per un importo contrattuale per i servizi a corpo di € 74.705.920,74 (oltre IVA) per l’intero ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi;

- che con Determinazione n°148 RG del Comune di Melendugno del 24.02.2021, a firma del Rup ing. Mauro De Molfetta, avente ad oggetto: *“Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione di cui alla Determina n. 16 del 28.08.2020”* si è dichiarata l’efficacia della determina di aggiudicazione sopraccitata ;

- **che** sono state eseguite le verifiche, nei termini di legge, sui requisiti dell’aggiudicatario;

- **che**, con verbale del 26.02.2021 si è provveduto, ai sensi dell’art. 32 c.8 del Dlgs. n. 50/2016, alla consegna del servizio sotto riserva al Raggruppamento nuovo aggiudicatario, con decorrenza dal 15.03.2021;

PRESO ATTO pertanto che occorre procedere alla stipula del relativo contratto;

DATO ATTO che prima della stipula del precedente contratto rep. n. 505/2019 citato, data la presenza di pendenze giurisdizionali avverso la prima aggiudicazione, nell’intento di tutelare la stazione appaltante, si era convenuto in seno all’Assemblea ed all’unanimità, di inserire, nel contratto di appalto, una “ clausola di salvaguardia” , in ragione della quale qualsiasi annullamento e/o inefficacia dell’aggiudicazione del servizio fatta al RTI Ecotecnica-Axa (e quindi del relativo contratto di appalto) non avrebbe determinato in capo a detto affidatario il diritto di richiedere alcun risarcimento, rimborso, o indennizzo a qualsiasi titolo verso l’A.R.O. ed i suoi Comuni facenti parte;

RITENUTO opportuno ribadire la validità di detto principio e riproporre lo stesso nel nuovo contratto d’appalto da sottoscrivere a breve, data la presenza anche in questo secondo procedimento di aggiudicazione relativo al RTI “Ciclat-Cogeir” di due pendenze giudiziarie, giacenti-rispettivamente in Corte di Cassazione e Consiglio di Stato ed attivate dal precedente aggiudicatario, che determinano un analoga prospettiva circa l’esito dell’aggiudicazione e del relativo contratto nel caso di accoglimento di almeno uno di detti ricorsi;

PRESO ATTO che nella seduta del 20-10-2021 si è condiviso un testo del contratto in oggetto dove vengono apportate rispetto al testo iniziale le seguenti modifiche:

- Art. 5, terzo periodo: sostituzione della dicitura “15 giorni” con “7 giorni”;
- Art. 23 (c.d. “Clausola di salvaguardia”):
  - a) sostituzione della dicitura “entro 60 giorni” con la dicitura “entro 180 giorni”;
  - b) dopo la parola “riesame” aggiunta della dicitura “annullamento e/o revoca”.

PRESO ATTO della nota da parte del RTI Ciclat-Cogeir acquisita al protocollo al n. 21593 del 21-10-2021, di possibile accettazione di tale assunto, purché “venga definito ogni aspetto relativo alle intese in corso in ordine alla individuazione delle attrezzature da utilizzare”;

RITENUTO quindi di inserire la formulazione suddetta degli artt. 23 e 5 nel contratto e di riapprovare lo schema del medesimo nella testo completo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente Potì riassume le proposte di modifica allo schema di contratto con riferimento in particolare il testo della cd “clausola di salvaguardia”; circa la situazione del ricorso davanti alla Commissione Tributaria di Sassari , condizione prevista nella determina di aggiudicazione come risolutiva del rapporto, legge parte della nota trasmessa dalla impresa e comunque ricorda che il presupposto era la non definitività del provvedimento (accertamento), che viene confermato.

Con votazione unanime,

#### DELIBERA

Le premesse e la narrativa fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con il RTI Ciclat Trasporti Ambiente soc. coop e Cogeir Costruzioni e Gestioni srl, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Successivamente, con votazione unanime, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Melendugno, li 29-10-2021

Il Presidente dell'Assemblea  
Ing. Marco Potì



Il Segretario dell'Assemblea  
Dr. Antonio Antonica

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del TUEELL e dell'art.32 della legge n.69/2009, viene pubblicata sul sito Internet del Comune capofila [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) e trasmessa ai comuni membri.

Melendugno, li 10 3 NOV 2021



Il Segretario dell'Assemblea  
Dr. Antonio Antonica

### ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione diverrà eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

E' divenuta eseguibile in data 29-10-2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Data: 10 3 NOV 2021



Il Segretario dell'Assemblea  
Dr. Antonio Antonica

**COMUNE DI MELENDUGNO (Provincia di Lecce) REP.**

**Comune capofila dell' Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) n. 2/LE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL  
TERRITORIO DEI COMUNI DELL'A.R.O. 2/LE PER LA DURATA DI ANNI 9  
(NOVE). - CUP J76G16000220004 , CIG 69483675D6 –**

L'anno duemilaventuno, il giorno ... del mese di ...in Melendugno, presso gli  
Uffici comunali ubicati in piazza Risorgimento n. 24

**AVANTI A ME**

Dott. Antonio Antonica, Segretario dell'ARO n.2/LE e Segretario Generale  
del Comune di Melendugno , Comune Capofila dell' Ambito Raccolta  
Ottimale n. 2/LE , autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica  
amministrativa nell'interesse dell'Associazione di Comuni A.R.O. n. 2/LE, ai  
sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in  
attuazione dell'art. 8 della Convenzione ex art.30 del D. Lgs. n°267/2000 per  
la "Costituzione di un'associazione tra i comuni rientranti nell'Ambito di  
Raccolta Ottimale (A.R.O.) n°2 Lecce della Provincia di Lecce" siglata in data  
18/06/2013 , domiciliato per la carica presso la sede comunale, senza  
assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio  
consenso rinunciato, sono comparsi i signori:

- Ing. Mauro De Molfetta, Responsabile dell'Ufficio comune di A.R.O. 2/LE e  
RUP, nato a Taranto (TA) il 01 gennaio 1973, residente a ... in via ....  
(codice fiscale DMLMRA73A01L049X) domiciliato per la sua carica presso il

Comune di Melendugno (LE), capofila dell'A.R.O. n°2/LE, il quale interviene in questo atto, ai sensi dell'art.107, comma 2, del D. Lgs. n°267/2000, in esecuzione del decreto n.1 del 15 luglio 2020 del Commissario ad Acta dell'ARO 2/LE avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale di AGER Puglia, confermato con nota dell'avv. Grandaliano in atti prot. del Comune di Melendugno n. 8747 del 23.04.2021, esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ambito di Raccolta Ottimale n°2 della Provincia di Lecce, codice fiscale CSTNTN55M01B13B, di seguito nel presente atto denominato anche "A.R.O." o "Ente" o "Stazione appaltante", o "ARO 2/LE" o "A.R.O. n° 2/LE";

- Ing. Nicola Toma, nato a Cutrofiano il 27 ottobre 1968 ed ivi residente lungo S.P. 49 per Corigliano d'Otranto snc, codice fiscale TMONCL68R27D2370, Responsabile comunale incaricato, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del **Comune di Calimera** che rappresenta (cod. fisc. 93000030754 partita iva n°03964020758);

- dr. Renato Innocente, nato a Salice salentino (LE) il 16 aprile 1965 ed ivi residente in via P. Leone n. 80, codice fiscale NNCRNT65D16H708Y, Responsabile comunale incaricato, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del **Comune di Caprarica di Lecce** (cod. fisc. 80010610758 partita iva n°03355100755) e del **Comune di Castri di Lecce** che rappresenta (cod. fisc. 80011350750 partita iva n°02469980755);

- Arch. Giuseppe Ciccarese, nato a Cavallino (LE) il 07 febbraio 1958 ed ivi residente in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 6, codice fiscale CCCGPP58B07C377D, Responsabile comunale incaricato, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del **Comune di Cavallino** che

rappresenta (cod. fisc. 80011020759 partita iva n°01155110750);

- Arch. Massimo Corvino , nato a Lizzanello (LE) il 02 gennaio 1965 ed ivi

residente in via G. La Pira n. 3, codice fiscale CRVMSM65A02E629G,

Responsabile comunale incaricato, il quale dichiara di agire esclusivamente

per conto del **Comune di Lizzanello** che rappresenta (cod. fisc.

80010200758 partita iva n°00786120758);

- Dr. Salvatore Gabrieli, nato a Melendugno (LE) il 24 giugno 1962 ed ivi

residente in via San Nicola n. 2/A, codice fiscale GBRSVT62H24F101R,

Responsabile comunale incaricato, il quale dichiara di agire esclusivamente

per conto del **Comune di Melendugno** che rappresenta (cod. fisc.

80010060756 partita iva n°02337430751);

- Ing. Luca Valente, nato a Lecce (LE) il 27 maggio 1974 ed ivi residente in

via XXV Luglio n. 12, codice fiscale VLNLCU74E27E506C, Responsabile

comunale incaricato, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del

**Comune di San Cesario di Lecce** che rappresenta (cod. fisc. 80009690753

partita iva n°01108890755);

- arch. Giorgio Pellegrino, nato a Sternatia (LE) il 21 dicembre 1956 ed ivi

residente in via G.Orlandi n. 27, codice fiscale PLLGRG56T21I950E,

Responsabile comunale incaricato, il quale dichiara di agire esclusivamente

per conto del **Comune di San Donato di Lecce** che rappresenta (cod. fisc.

80010600759 partita iva n°01767510751);

- Arch. Antonella Maroccia, nata a Lecce (LE) il 29 gennaio 1969 ed ivi

residente in via Guido Dorso n. 72, codice fiscale MRCNNL69A69E506M,

Responsabile comunale incaricata, la quale dichiara di agire esclusivamente

per conto del **Comune di San Pietro in Lama** che rappresenta (cod. fisc.

80008630750 partita iva n°01771130752);

- Dr. Antonio Salvatore Palano, nato a Calimera (LE) il 20 aprile 1958 ed ivi residente in via Circonvallazione n. 111, codice fiscale PLNNNS58D20B413E, Responsabile comunale incaricato, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del **Comune di Vernole** che rappresenta (cod. fisc. 80010490755 partita iva n°02378100750);

- VIVIANI Sergio, nato a Lugo (RA) il 22 maggio 1957, residente ad Alfonsine (RA) in via Martiri della Libertà n. 4/A, codice fiscale VVNSRG57E22E7300, che interviene in questo Atto in qualità di legale rappresentante del R.T.I. **“CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA”** (capo gruppo mandataria) e **“COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L.”** (mandante) con sede legale in Ravenna , via Romagnoli n. 13, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ravenna: 02365600390, iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A204164, che agisce quale impresa appaltatrice e che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato anche **“Appaltatore”** o **“impresa affidataria”** , giusto contratto di associazione temporanea di impresa con mandato, a rogito del notaio Stefania Palmieri, repertorio n. 38981, del 5 maggio 2021, registrato a Ravenna il 7 maggio 2021 al n. 4920 serie IT, che viene allegato con la **lettera “A”** per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

I componenti da me personalmente conosciuti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

**P R E M E S S O:**

- **che** l'art. 202 del D. Lgs. n°152/06, in combinato con l'art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, del D.L. n°138/2011, prevede per il settore dei rifiuti urbani che, tra l'altro, l'affidamento della gestione e il relativo controllo siano esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti;

- **che**, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art 3-*bis* comma 1 del D.L. n°138/2011, con la Legge Regionale 20 agosto 2012, n°24, come modificata dalla L.R. n°42/2012 la Regione Puglia ha disciplinato la forma di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio regionale;

- **che** l'assetto territoriale del servizio, definito dalla L.R. n°24/2012 e ssmm.ii., prevede la costituzione di n°6 Ambiti Territoriali Ottimali di dimensioni provinciali, idonei per lo svolgimento del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- **che** l'art. 8 della L.R. n°24/2012 dispone che, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, la pianificazione regionale possa definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);

- **che** la perimetrazione degli A.R.O. è stata effettuata dalla Regione Puglia nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguamento ed efficienza, con la Deliberazione G.R. n°2877 del 20/12/2012, pubblicata sul B.U.R.P. n°7 del 15/01/2013;

- **che**, ai sensi della suddetta Deliberazione, i Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di

Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole con l'insieme dei

rispettivi territori, costituiscono l'Ambito di Raccolta Ottimale n°2 della

Provincia di Lecce ;

- **che** in data 18/06/2013 è stata sottoscritta dai Comuni di Calimera,

Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San

Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole la

Convenzione ex art.30 del D. Lgs. n°267/2000 per la "Costituzione di

un'associazione tra i comuni rientranti nell'Ambito di Raccolta Ottimale

(A.R.O.) n°2 Lecce della Provincia di Lecce" la cui finalità principale è la

gestione associata dei compiti inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e

trasporto dei rifiuti solidi urbani dei Comuni associati con l'obiettivo, quindi, di

raggiungere la qualità ambientale e la razionalizzazione dei costi complessivi

del servizio integrato;

- **che** l'Assemblea dell'A.R.O. n° 2/LE, con la Deliberazione n°4 del

03.06.2016 integrata con deliberazione n. 5 del 21/07/2016, esecutive nei

termini di legge, ha approvato il "Progetto del Servizio" per i Comuni del

Bacino A.R.O. 2 Lecce - che prevede la esecuzione dei servizi ivi specificati,

per la durata di anni 9 per ciascun Comune dell'ARO 2/LE;

- **che** al termine dell'appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula

del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova

ditta appaltatrice non avesse ancora dato inizio alla esecuzione dei servizi

appaltati, l'impresa affidataria uscente si obbliga fin d'ora all'eventuale

proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei),

finalizzata alla conclusione delle procedure per l'affidamento del nuovo

appalto; in tal caso i servizi saranno prestati dalla aggiudicataria alle

medesime condizioni normative ed economiche del Capitolato, salvo

l'applicazione dell'aggiornamento dei prezzi nelle forme disciplinate dal

Capitolato e mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione

medesima;

- **che** ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, comma 5, D. Lgs. n°50/2016 (nel

proseguo anche "Codice"), i Comuni dell'Aro e l'ARO di riferimento si

riservano la facoltà di poter affidare mediante procedura negoziata senza

pubblicazione del Bando al medesimo prestatore del servizio principale,

servizi complementari e/o analoghi a quelli affidati con la presente gara e

conformi al Capitolato Speciale di Appalto. Per la valutazione economica

relativa all'espletamento di tali servizi si farà riferimento all'elenco prezzi

unitari allegato al Capitolato, a cui sarà applicato il ribasso offerto e per tutto

quanto non previsto nella succitato elenco prezzi unitari, l'ARO disporrà

apposita istruttoria tecnico-economica, sulla base degli elementi giustificativi

contenuti nella Relazione economica di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale

di Appalto;

- **che** l'importo complessivo posto a base della procedura di gara, riveniente

dal suddetto "Progetto del Servizio" per i Comuni del Bacino A.R.O. 2 Lecce,

per i complessivi 9 anni e mesi sei, è stato pari ad € 81.327.176,68 di cui:

a) € 81.043.524,35 per i servizi a corpo, di spazzamento, raccolta e trasporto

dei rifiuti urbani ed assimilati e altri servizi complementari, di cui all'art. 1 del

Capitolato, posti in gara, da assoggettare al ribasso per i complessivi 9

canoni annuali riferiti ai servizi a corpo posti in gara;

b) € 283.652,33 per oneri di sicurezza rischi da interferenza riferiti ai

complessivi 9 anni e sei mesi, non soggetti al ribasso di gara;

- **che**, in ossequio ai predetti deliberati della Assemblea dell'A.R.O., con la Determinazione n°3 R.G. ARO del 13/10/2016 dell'Ufficio comune dell'A.R.O. si è indetta una procedura aperta ex artt. 59, comma 1, e 60 del D. Lgs. 18-4-2016 n°50, per la scelta del soggetto gestore cui affidare l'appalto dei servizi spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani previsti nel suddetto Progetto;

- **che** con Determinazione n°7 RG ARO del 06/02/2017 si è provveduto a confermare l'indizione della gara d'appalto per il servizio in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ed a riapprovare gli allegati atti di gara, così come integrati e modificati;

- **che** in seguito a procedura aperta ( C.I.G. 69483675D6), i cui verbali di gara sono stati approvati con la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio comune di ARO n°2 del 06/06/2018, l'appalto per l'affidamento dei servizi in oggetto è stato, in un primo momento, aggiudicato al RTI Ecotecnica srl + Axa srl;

- **che** si è pertanto proceduto alla stipula del relativo contratto di appalto repertorio del Comune di Melendugno n. 505 del 29.01.2019 tra l'A.R.O. i singoli comuni ed il predetto RTI;

- **che**, a seguito di contenzioso giuridizionale, è stata emessa Sentenza del Consiglio di Stato n. 4100-2020 con la quale si è dichiarata l'inefficacia dell'aggiudicazione di cui alla citata determina n. 2 del 06.06.2018 e conseguentemente l'inefficacia del citato contratto d'appalto rep. n. 505/2019;

- **che** con Determinazione n°851 RG del Comune di Melendugno del

28.08.2020, a firma congiunta del Commissario ad Acta avv. Gianfranco

Grandaliano e del RUP dell'Ufficio comune di ARO ing. Mauro De Molfetta,

avente ad oggetto: *"Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto*

*dei Rifiuti Solidi Urbani. Provvedimento di annullamento parziale della*

*Determinazione n. 6 del 29.04.2020 Aggiornamento della graduatoria a*

*seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 41002020"* si è provveduto

ad escludere dalla gara il RTI Ecotecnica srl +AXA srl ed aggiudicare al RTI

CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. (mandataria) + COGEIR

COSTRUZIONI E GESTIONI s.r.l. (mandante) la gara in oggetto, avendo il

sunnominato appaltatore ottenuto il miglior punteggio di gara pari a

82,83036/100 punti ed avendo offerto, tra l'altro, il ribasso del 8,17% sul

prezzo a base d'asta di euro 81.043.524,35 (esclusa I.V.A.) relativo ai servizi

a corpo per l'intero ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi, quindi per un

importo, al netto del ribasso di € 74.422.268,41 oltre ad euro 283.652,33 per

oneri di sicurezza, non assoggettati al ribasso d'asta per un importo

contrattuale per i servizi a corpo di € 74.705.920,74 (oltre IVA) per l'intero

ARO e per i complessivi 9 anni e sei mesi;

- **che** il medesimo ribasso si applica anche ai prezzi unitari dell'elenco prezzi

unitari allegato al Capitolato Speciale di Appalto;

- che con Determinazione n°148 RG del Comune di Melendugno del

24.02.2021, a firma del RUP ing. Mauro De Molfetta, avente ad oggetto:

*"Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei Rifiuti Solidi*

*Urbani. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione di cui alla Determina n.*

*16 del 28.08.2020"* si è dichiarata l'efficacia della determina di

aggiudicazione sopracitata ;

- **che** sono state eseguite le verifiche, nei termini di legge, sui requisiti

dell'aggiudicatario;

- **che**, con verbale del 26.02.2021 a firma del RUP dell'Uffici odi A.R.O. arch.

Lezzi Giuseppe, si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 c.8 del Dlgs. n. 50/2016,

alla consegna del servizio sotto riserva al Raggruppamento qui costituito con

decorrenza dal 15.03.2021;

- **che** l'aggiudicatario ha provveduto a depositare, presso la Stazione

appaltante, la documentazione richiesta dal Bando di Gara e relativo

Disciplinare, nonché dagli altri documenti ed elaborati posti a base di gara,

necessari ai fini della sottoscrizione del contratto, ed in particolare:

- l'integrazione del D.U.V.R.I. ;

- il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dei

servizi ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, e s.m.i.;

- la dichiarazione di impegno al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta

differenziata e recupero, come da artt.8 e 20 del Capitolato Speciale

d'Appalto;

- il nominativo del Responsabile, al quale compete la conduzione tecnica, per

l'espletamento dei servizi e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti

i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del

contratto, secondo quanto previsto dall'art.212 del D. Lgs. n°152/2006 e dal

D.M. del 28 aprile 1998, n°406, ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale

d'Appalto;

- tutta la documentazione necessaria per consentire una corretta verifica del

rispetto delle norme di sicurezza, in particolar modo il Documento di

Valutazione dei Rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.

Lgs. n°81/2008, aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro

relativi al presente appalto, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Capitolato Speciale

d'Appalto;

- dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di aver provveduto

a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività

oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto

necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente

normativa, ai sensi dell'art.29 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- l'esibizione dell'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna

di un documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità,

dal quale si evince la presenza ed il conferimento d'incarico per tutte le figure

normativamente previste ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, comprensivi di

nominativi e di recapiti e documento, sottoscritto dall'Appaltatore sotto la

propria responsabilità, dal quale si evincono anche tutte le attività conferite

all'esterno, riguardanti la materia, ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale

d'Appalto;

- dimostrazione o impegno alla formazione e informazione dei lavoratori

attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in

particolare le attività riguardanti il presente appalto), ai sensi dell'art. 34 del

Capitolato Speciale d'Appalto;

- autocertificazione, sottoscritta sotto la piena responsabilità

dall'Appaltatore, circa la formazione impartita al personale conformemente a

quanto previsto dal D. Lgs. n°81/2008, ai sensi dell'art.29 del Capitolato

Speciale d'Appalto;

- notifica del nominativo del Responsabile dell'appalto e consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento del mandato e dei poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- notifica del domicilio dell'Appaltatore corredato di un numero di telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica, ai sensi dell'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- **che** in data ...., con la nota prot. N°... è stata presentata, da parte dall'appaltatore, all'Ufficio comune di ARO, la polizza fideiussoria ex art. 103 del D. Lgs. n°50/2016 a garanzia dell'appalto in oggetto n. 1785865 di Elba Assicurazioni S.p.A. rilasciata da Agenzia Galgano S.p.a. di Milano;

- **che** la spesa rinveniente dal presente contratto è finanziata con fondi dei bilanci dei Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole;

- **che** è decorso il termine di cui al comma 9 dell'art.32 del D. Lgs. N°50/2016;

- **che** é intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

**TUTTO CIÒ PREMESSO** le parti convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 - Oggetto del contratto**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti su indicati e quelli richiamati nel presente Atto si intendono riportati ed accettati per intero ancorché non materialmente allegati al contratto.

L'Ambito di Raccolta Ottimale n° 2/LE - Città di Melendugno capofila – e i Comuni di Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole affidano in appalto alla R.T.I. **“CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA’ COOPERATIVA”** (capo gruppo mandataria) e **“COGEIR COSTRUZIONI E GESTIONI S.R.L. “** (mandante)”, con sede legale in Ravenna , via Romagnoli n. 13, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ravenna 02365600390, che, come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto, secondo le prescrizioni tecniche contenute nel progetto di ***Organizzazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell'Ambito Raccolta Ottimale n°2 della Provincia di Lecce*** di cui in premessa, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'appalto è concesso dall'A.R.O. ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle prescrizioni tecniche di tutti i documenti ed elaborati, facenti parte del suddetto Progetto approvato dall'Assemblea dell'ARO n° 2/LE con deliberazione n. 4 del 03.06.2016 per come integrata dalla deliberazione n°5 del 21/07/2016, di seguito elencati, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente Atto, ma depositati in atti all'Ufficio comune dell'A.R.O. n° 2/LE, che l'impresa appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

01. - Relazione Tecnica Generale;

02.01 – Relazione Tecnico -Economica Calimera;

02.02 – Relazione Tecnico -Economica Caprarica di Lecce;

02.03 – Relazione Tecnico -Economica Castri di Lecce;

02.04 – Relazione Tecnico -Economica Cavallino;

02.05 – Relazione Tecnico -Economica Lizzanello;

02.06 – Relazione Tecnico -Economica Melendugno;

02.07 – Relazione Tecnico -Economica San Cesario di Lecce;

02.08 – Relazione Tecnico -Economica San Donato di Lecce;

02.09 – Relazione Tecnico -Economica San Pietro in Lama;

02.10 – Relazione Tecnico -Economica Vernole;

03. - Prospetto Riassuntivo del personale, ripartizione del costo del servizio per Comune e costo complessivo dell'appalto;

04. - Capitolato Speciale d'Appalto;

05. - Elenco prezzi unitari;

06. - DUVRI.

L'espletamento dell'appalto è regolato, oltre che dal contratto e dai summenzionati documenti, anche dai seguenti atti e documenti:

1) Dichiarazione di "Offerta Economica" presentata in gara dall'appaltatore;

2) Offerta tecnica presentata dall' appaltatore, in sede di gara.

Le Parti concordano che, in caso di contrasto, le clausole e previsioni del contratto e del progetto prevalgano sul contenuto dei predetti ultimi documenti.

#### **Articolo 2 - Durata del contratto**

La durata dell'appalto è pari a 9 (nove) anni, per ciascun Comune dell'ARO

LE/2, a decorrere dalla data del 15 marzo 2021, indicata sul verbale di inizio

servizi sotto riserva innanzi citato e valido per tutti i comuni dell'ARO.

Al termine dell'appalto, ovvero il 15.03.2030, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova ditta appaltatrice non avesse ancora dato inizio alla esecuzione dei servizi appaltati, l'impresa affidataria uscente si obbliga fin d'ora all'eventuale proroga tecnica del contratto, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), finalizzata alla conclusione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto; in tal caso i servizi saranno prestati dalla aggiudicataria alle medesime condizioni normative ed economiche del Capitolato salvo l'applicazione dell'aggiornamento dei prezzi nelle forme disciplinate dal Capitolato e mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

**Articolo 3 – Corrispettivo.**

Il corrispettivo a corpo dovuto dai Comuni dell'A.R.O. 2/LE all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento della parte del contratto a corpo è fissato in complessivi euro 74.705.920,64 (Eurosettantaquattromilionisettecentocinquemilanovecentoventi/64) di cui € 74.422.268,40 per le obbligazioni contrattuali a corpo, ribassato rispetto l'importo a corpo di € 81.043.524,35 a base d'asta ed € 283.652,24 per oneri ed apprestamenti inerenti la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta.

I suddetti importi sono corrisposti all'appaltatore, dai singoli Comuni dell'A.R.O. 2/LE, secondo la ripartizione come di seguito specificata:

**RIPARTIZIONE CANONI TOTALI SERVIZI A CORPO**

<b>COMUNE</b>	<b>CANONE PER 9 ANNI E 6 MESI</b>	<b>CANONE ANNUALE</b>
---------------	-----------------------------------	-----------------------

Calimera -----	5.936.485,01-----	627.274,87
Caprarica di Lecce -----	1.965.404,63-----	207.673,22
Castri di Lecce -----	1.959.869,96 -----	207.088,40
Cavallino -----	11.376.105,85 -----	1.202.048,91
Lizzanello -----	7.765.655,73 -----	820.553,02
Melendugno -----	20.748.775,62 -----	2.192.406,03
San Cesario di Lecce -----	7.531.075,41 -----	795.766,24
San Donato di Lecce -----	5.191.640,52 -----	548.561,36
San Pietro in Lama -----	2.874.742,81 -----	303.757,85
Vernole -----	9.072.512,89 -----	958.641,24
TOTALI-----	74.705.920,64 -----	7.863.781,12

Gli importi annui sono remunerati mediante corrispettivo mensile, pari ad un dodicesimo dell'importo annuo per i servizi a corpo, al netto del ribasso, oltre IVA .

Per l'intera durata contrattuale i corrispettivi di cui sopra sono suscettibili di revisione e/o adeguamento ai sensi dell'articolo 5 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Salvo l'adeguamento del prezzo, di cui al precedente capoverso, il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

**Articolo 4 - Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la Residenza Municipale del Comune capofila dell'A.R.O. n° 2/LE, dove verranno effettuate ritualmente le notificazioni.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate anche a mezzo posta elettronica certificata: [ciclatambiente@ciclatpec.ra.it](mailto:ciclatambiente@ciclatpec.ra.it), ovvero mediante lettera

raccomandata all'indirizzo: via Romagnoli n. 13 in Ravenna. Qualsiasi

comunicazione fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, dal

Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ovvero dal Responsabile dell'Ufficio

comune di ARO, si considera fatta personalmente al titolare dell'Impresa

appaltatrice.

**Articolo 5. - Fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo mensile.**

Il pagamento dei canoni mensili, da parte delle singole Amministrazioni,

avverrà sulla base di quanto disposto nel presente articolo.

L'appaltatore trasmetterà la fattura relativa al canone mensile ad ogni

Amministrazione Comunale nei tempi e nelle forme previste dalla vigente

legislazione.

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto emetterà, entro **7 giorni** dal

ricevimento delle fatture da parte delle singole Amministrazioni Comunali, la

certificazione della regolare esecuzione dei servizi.

Sulla base della suddetta certificazione, le singole Amministrazioni Comunali

provvederanno alla liquidazione delle fatture e alla emissione dei relativi

mandati di pagamento entro 30 (giorni) dalla data dell'acquisizione della

fattura al protocollo dell'Ente.

Resta inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture è subordinato:

- all'accertamento della regolarità contributiva della ditta appaltatrice

mediante acquisizione, da parte dell'Amministrazione, del D.U.R.C.;

- alla verifica, da parte delle singole Amministrazioni Comunali,

limitatamente ai pagamenti superiori ai 5.000,00 euro, che ai sensi dell'art.

48 bis del DPR n. 602/1073 non vi siano cause ostative nei confronti della

ditta interessata.

Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei suindicati accertamenti.

Non è prevista alcuna forma di responsabilità solidale per il pagamento dei canoni dovuti all'appaltatore tra Comuni dell'ARO e/o tra questi e l'ARO stessa.

Per quanto qui non disciplinato si rinvia all'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 6. Oneri a carico dei Comuni dell'ARO**

Restano a carico delle singole Amministrazioni Comunali:

- i costi di trattamento/smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati indifferenziati;

- i costi di trattamento o smaltimento della frazione umida urbana;

- i costi di selezione/trattamento/smaltimento dei materiali rivenienti dalla raccolta differenziata, ad eccezione degli oneri di trattamento/smaltimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte selettive (RUP, beni durevoli, rifiuti ingombranti e RAEE, ecc.) che restano a carico dell'appaltatore;

- i costi di recupero e/o smaltimento degli sfalci e delle potature e dei rifiuti cimiteriali;

- il tributo speciale per il deposito in discarica ex art. 3, comma 24, Legge n°549/1995;

- l'I.V.A.;

- gli eventuali adeguamenti dei servizi e/o di loro parti regolarmente autorizzati dall'A.R.O. e/o dalle singole Amministrazioni Comunali;

- gli oneri per i servizi straordinari e/o di emergenza, non previsti dal progetto, regolarmente autorizzati dall'A.R.O. e/o dalle singole

Amministrazioni Comunali.

**Articolo 7. Termine di inizio dell'esecuzione dei servizi**

I servizi dovranno essere consegnati e avviati, con contestuale redazione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione per l'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

Nelle more dell'avvio totale del servizio, nell'esclusivo interesse delle singole Amministrazioni Comunali e senza che l'appaltatore possa rivendicare alcunché, potrà essere concordata una consegna parziale limitatamente alle fasi propedeutiche di informazione dell'utenza e distribuzione delle attrezzature.

**Articolo 8 – Cessione del Contratto e dei crediti. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa invece la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n°50/2016 e della Legge 21.02.1991, n°52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante, ovvero ad uno o più Comuni dell'ARO 2/LE nel caso di cessioni parziali del credito, che potrà opporsi, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

Sono assentite altresì le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, con le modalità e nei limiti prescritti dalla legge.

**Articolo 9 – Subappalto**

Non avendo l'appaltatore indicato , in sede di offerta, di voler subappaltare servizi o parte di servizi, non è ammesso il subappalto.

**Articolo 10 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa n. 1785865 di Elba Assicurazioni S.p.A. rilasciata da Agenzia Galgano S.p.a. di Milano.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell' "Appaltatore", l'"A.R.O." avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione.

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui al DM n. 31 del 19.01.2018.

**Articolo 11. Obblighi assicurativi.**

L'Appaltatore ha presentato polizza per i rischi di responsabilità civile verso terzi che prevede l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi di cui al presente appalto.

La polizza RCT-RCO per Cogeir Costruzioni e gestioni SRL è stata emessa in data 01.07.2021, con scadenza 31.12.2021 e pertanto da rinnovare sino alla fine della durata del contratto ed è stata rilasciata dalla Società Reale

Mutua Assicurazioni , Agenzia di Lecce , subagenzia 080, n°

2016/03/2269550 valida per ogni sinistro con il limite:

- per capitali, interessi e spese di sinistro: RCT ed RCO pari a €

3.000.000,00 (Eurotremilioni/00);

- per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali: RCT ed

RCO pari a € 3.000.000,00 (Eurotremilioni/00);

- per danneggiamenti a cose o animali, anche se appartenenti a più persone:

RCT pari a € 3.000.000,00 (Eurotremilioni/00).

La polizza RCT-RCO per Ciclat Trasporti Ambiente Società Cooperativa è

stata emessa in data 03.02.2021, con scadenza 31.12.2021 e pertanto da

rinnovare sino alla fine della durata del contratto ed è stata rilasciata dalla

Assimoco S.p.A., Agenzia S.A.F. S.R.L. , n° 5751453100260 valida per ogni

sinistro con i seguenti limiti :

- per ogni sinistro: RCT ed RCO pari a € 5.000.000,00

(Eurocinquemilioni/00);

- per ogni persona deceduta o ferita: RCT ed RCO pari a € 5.000.000,00

(Eurocinquemilioni/00);

- per danneggiamenti di cose: RCT pari a € 5.000.000,00

(Eurotremilioni/00).

L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di

qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose

dell'ente committente (A.R.O. e comuni facenti parte), quanto a terzi, nel

corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa,

rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve

provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a

ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente

committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'appaltatore, ha stipulato apposite polizze assicurative, innanzi citate, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

#### **Articolo 12 – Varianti**

Nessuna variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dall' A.R.O., ovvero dall'Amministrazione Comunale interessata.

La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione del competente Organo dell'A.R.O., comporta che in nessun caso l'appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

Ricorrendo le condizioni di legge ed entro i limiti ivi stabiliti, l'A.R.O., ovvero una o più Amministrazioni Comunali, potrà/potranno procedere con l'apporto di variazioni/ modifiche/addizioni ai servizi appaltati mediante appositi provvedimenti amministrativi ed eventuale stipula di atti aggiuntivi al contratto principale. In tal caso le modalità procedurali saranno quelle rivenienti dall'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 13 - Obbligo di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto.

**Articolo 14 - Personale dipendente. Obblighi nei confronti dei dipendenti.**

L'appaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, giusto art. 6 del C.C.N.L. di Igiene Ambientale Fise Assoambiente/Federambiente, in combinato con l'art. 202 del D. Lgs. N°152/2006.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei riguardi del personale impiegato nei servizi appaltati, tutte le vigenti disposizioni di legge e quelle che dovessero essere eventualmente emanate anche dopo l'aggiudicazione, relative al trattamento giuridico, economico e normativo, ivi compreso quello assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza, prevenzione infortuni, ed igiene sul lavoro stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi stessi.

Per quanto qui non specificato si rinvia alle disposizioni contenute all'art.31 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 80 c.4 del Codice dei Contratti è stato acquisito, da ultimo, apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva in data .....prot. dell'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di ... n°.....

**Articolo 15 - Documento Valutazione Rischi da Interferenza. Piani di Sicurezza.**

La Ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza. In particolare, l'Appaltatore si obbliga al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel "Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza" (DUVRI) del Progetto approvato dall'Assemblea dell'A.R.O. LE/2 con le Delibere nn° 4 e 5 /2016 e si

impegna all'aggiornamento dello stesso ogni volta che mutino le condizioni dei luoghi oppure dei processi individuati nello stesso "Documento".

L'appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) l'aggiornamento del D.U.V.R.I. di cui al progetto approvato con la Deliberazione n°4 del 03.06.2016;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei servizi in appalto;

Il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza (D.U.V.R.I.), ed eventuali aggiornamenti effettuati dall'appaltatore nel corso del contratto, nonché il Piano operativo di sicurezza, di cui alla precedente lettera b), formano parte integrante del presente contratto d'appalto e le gravi o ripetute violazioni degli stessi per responsabilità dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora della Ditta, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'A.R.O. effettuerà trattenute sul credito maturato dall'Appaltatore e, in caso di crediti insufficienti, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi del D. Lgs. n°81/08, l'appaltatore si obbliga ad ottemperare alle disposizioni sui requisiti di sicurezza che devono essere posseduti dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dei servizi.

Il committente A.R.O. n° 2/LE sarà rappresentato dal Presidente dell'A.R.O. o dal Responsabile dell'Ufficio comune di A.R.O., qualora delegato.

**Articolo 16 - Direzione per l'esecuzione del contratto ed assistenti della DEC**

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n°50/2016 la verifica della regolarità della

esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto è demandata alla

Direzione dell'Esecuzione del Contratto - nel presente atto denominata

anche "D.E.C." - incaricata dall'A.R.O. con proprio provvedimento

amministrativo.

Inoltre, nei casi di cui all'art.101 del Codice, le singole Amministrazioni

Comunali dell'A.R.O. nominano gli "Assistenti al Direttore dell'Esecuzione del

Contratto", con funzioni di direttori operativi ovvero con funzioni di ispettori di

cantiere, cui affidare, per iscritto, una o più delle attività di competenza

del Direttore dell'Esecuzione.

Alla Direzione per l'Esecuzione del Contratto è demandata:

- la Direzione tecnica dei servizi;

-la verifica ed accettazione del numero, livello-qualifica del personale

addetto, in organico impiegato rispetto a quelli del progetto;

- la verifica delle ore lavorative utili, dei parametri retributivi e contributivi del

personale addetto,in organico ed a tempo determinato, anche stagionale,

nonché del vestiario e delle visite mediche;

- la verifica delle caratteristiche di mezzi, delle attrezzature, della sede

aziendale-centroservizi, e rispondenza di essi alle norme in materia di

sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché in materia ambientale degli stessi;

- la emanazione ordini di servizio, anche su richiesta dell'A.R.O. e/o della

singola Amministrazione Comunale e/o su segnalazione di particolari

disservizi da parte dell'utenza, finalizzati all'espletamento di servizi, o alla

rettifica e miglioramento degli stessi non eseguiti secondo standard

qualitativi prefissati;

- il controllo del regolare svolgimento dei servizi, degli orari di espletamento,

degli addetti, automezzi, attrezzature impiegati, e di ogni altra componente

prevista nel progetto;

- la relazione sull'andamento generale del servizio, sulla verifica delle grandezze e quantità, sulle segnalazioni dell'utenza, su esigenze e motivazioni della Ditta Aggiudicataria, sulla necessità ed opportunità di eventuali servizi accessori ed integrativi sui costi di eventuali servizi straordinari (quali ad es. nevicate e/o alluvioni);

- il supporto tecnico-normativo e consulenza professionale su procedure e quadro normativo di riferimento dell'appalto.

**Articolo 17 - Controlli, contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali, penalità.**

Le penalità per inadempienze, il diritto di controllo da parte dell'A.R.O. e delle Amministrazioni Comunali facenti parte, gli organi preposti al controllo e le modalità dei controlli, nonché le modalità delle contestazioni sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto ed, in particolare, all'articolo 23 e si intendono del tutto accettati dalle Parti.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti e per infrazioni nella esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, l'Appaltatore, oltre alla decurtazione dell'importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, dietro accertamento svolto dai soggetti di cui all'art.23 del C.S.A. e con le modalità ivi previste, con provvedimento del competente responsabile del servizio del Comune interessato dalla contestazione.

In caso di accertate inadempienze e/o infrazioni nell'esecuzione dei servizi saranno applicate penalità, in misura variabile, secondo i casi indicati

all'art.23 del C.S.A. cui si rinvia integralmente.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per l'A.R.O. e per i Comuni facenti parte della costituzione in mora dell'appaltatore.

**Articolo 18 - Risoluzione del contratto**

L'A.R.O., fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei casi e con le modalità indicate nell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nei casi espressamente previsti nel presente contratto e nella vigente normativa relativa alla esecuzione di contratti pubblici di servizi.

L'eventuale risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore (es.: reati accertati; grave inadempimento, grave irregolarità..) viene valutata dall'Ufficio comune di ARO, secondo le indicazioni previste dal C.S.A. In caso di risoluzione per cause ad essa imputabili, l'Impresa appaltatrice non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta appaltatrice dovesse abbandonare il servizio prima della scadenza convenuta l'A.R.O. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'appaltatore inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

**Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

Ai sensi del Decreto Legislativo n°159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato Decreto Legislativo, in materia antimafia, in base all'informazioni

antimafia emesse dalla Prefettura di ... in data ... , rispettivamente per

Ciclat ... s.r.l. n° ... acquisita al Protocollo del Comune di Melendugno al n.

..., e per Cogeir .... Prot. N° .... , **acquisita al protocollo del Comune di**

**Melendugno al n. ....,**

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16

del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n°231 né essere nelle condizioni di

divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto

Legislativo n°165 del 2001.

**Articolo 20 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi**

*finanziari. Clausola risolutiva del contratto.*

L'Appaltatore dichiara che i pagamenti relativi al presente contratto di

appalto avverranno, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente sul conto

corrente dedicato, ai sensi dell'art.3 della Legge n°136/2010, che verrà

comunicato ai sensi e nei termini di legge.

La Ditta si impegna a comunicare tutte le eventuali successive variazioni del

conto corrente e/o dei nominativi delle persone fisiche che possono operare

sul conto corrente "dedicato".

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n°136, a pena di nullità del presente atto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia

di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte

(subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'A.R.O. 2/LE procederà con la risoluzione del presente contratto qualora

avesse notizia di transazioni effettuate dall'appaltatore senza avvalersi di

banche o della società "Poste Italiane S.p.A."

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge n°136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,

dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono

lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, devono

avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso

dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di

cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e l'eventuale CUP;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto

articolo 3 della Legge n°136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce

causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato

Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al

presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli

senza necessità di declaratoria.

Per quanto qui non disposto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari si

rinvia all'art.39 del Capitolato Speciale d'Appalto e alle norme di cui alle

Legge 13/08/2010 n°136 ss.mm.ii.

Indicare conto dedicato....

**Articolo 21 – Controversie**

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del Capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, dovranno essere espletati i tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208 del Codice; se non risolte, le controversie sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Lecce, con esclusione della competenza arbitrale.

**Articolo 22 - Trattamento dei dati personali**

L'A.R.O. 2/LE, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, quale titolare del trattamento, informa l'Appaltatore che tratterà, in modo automatizzato e non, i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e che sussistono i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Resta espressamente inteso che l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

**Articolo 23 – Clausole risolutive espresse**

Costituiscono clausole risolutive espresse del presente contratto le seguenti fattispecie:

- qualora, a seguito dei ricorsi pendenti in Corte di Cassazione e davanti al Consiglio di Stato proposti dal precedente Raggruppamento di imprese aggiudicatario (Ecotecnica/AXA), si dovesse giungere all'annullamento dell'affidamento dal quale scaturisce il presente contratto e conseguente dichiarazione di inefficacia /risoluzione del contratto medesimo, il

Raggruppamento delle Imprese qui costituito non potrà vantare pretesa

alcuna di risarcimento dei danni verso l'A.R.O. ed i suoi Comuni facenti

parte;

- qualora, a seguito dell'attività di vigilanza ed ispezione svolta dall'Autorità

Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) sul procedimento di aggiudicazione del

servizio in oggetto, ancora in corso alla data della stipula del presente atto,

entro **180 giorni** dalla data odierna dovesse intervenire un parere

dell'A.N.A.C. che evidenziasse gravi violazioni delle disposizioni del D.lgs. n.

50/2016 tali da determinare la necessità di riesame, annullamento e/o revoca

del provvedimento di aggiudicazione del servizio alla R.T.I. qui costituita:

anche in tale ipotesi quest'ultima non potrà vantare pretesa alcuna di

risarcimento dei danni verso l'A.R.O. ed i suoi Comuni facenti parte.

In entrambi i casi resta fermo l'obbligo dei Comuni dell'ARO di versare

all'appaltatore il corrispettivo, comprensivo di ogni emolumento spettante,

maturato relativamente alle prestazioni di servizi.

#### **. Articolo 24 – Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti,

di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al

Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, approvato

con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n°50, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n°207

(nei limiti di cui agli artt. 216 e 217 del nuovo Codice degli appalti), al

Decreto Legislativo n°81/2008 e ss.mm. ed integrazioni, che si intendono qui

riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le

approvano, rimossa ogni eccezione.

#### **Articolo 25 - Norme finali**

Ai sensi dell'art.\_ 31 del D. Lgs. n°50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo di cui al presente contratto d'appalto è designato nella persona dell'Ing. De Molfetta Mauro, il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, dettagliate dal D. Lgs. n°50/2016, anche al rinnovo della certificazione Antimafia, ogni anno, fino all'emanazione del certificato finale di regolare esecuzione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico delle Amministrazioni Comunali facenti parte dell'A.R.O.

Ai fini fiscali e si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131.

Io Ufficiale rogante, Segretario Comunale del Comune Capofila e dell'A.R.O. n°LE/2, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, del quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge; lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli allegati, dei quali, essendo ben noti e cogniti alle parti, ho ommesso la lettura), sottoscrivendolo con firma digitale in corso di validità in mia presenza ed insieme a me Segretario. Il presente atto consta di numero \_\_\_\_\_ facciate interamente scritte da persona di mia fiducia, e la \_\_\_\_\_ facciata sin qui.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del DPR*

*n. 445/2000, del D.lgs n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il*

*testo cartaceo e la firma autografa.*